

perocchè, potendosi annullare, non si verranno a pagar tasse inutilmente.

Attendetevi niun utile verso la finanza per le donazioni *inter vivos* tra ascendenti e discendenti, perocchè la tassa del mezzo per cento venendo compensata coll'abrogazione del diritto di trascrizione, il risultamento è zero.

Attendetevi insomma nel campo pratico l'esperimento dell'inefficacia ed inconseguenza della legge proposta.

Ma non mi occupo di tante altre cose di questo genere con cui potrei dimostrarvi perfettamente che la legge non arreca verun vantaggio. Ma guardiamo la cosa sotto un altro aspetto.

Voi non ignorate, o signori, che nel 1809 nell'ex-regno di Napoli fu imposta una tassa con diritti gradualmente di successione come al presente; questa legge ha durato per sei anni d'unità al sistema finanziario delle patenti e diritti personali, ma nel 1814 re Gioachino fu obbligato di portarvi una modificazione. Dopo alcune disposizioni transitorie del 1816, venne pubblicata la legge ancor vigente nel 1819, e della quale occorre dir qualche parola.

Or bene, permettetemi, o signori, che io discenda un pochino in cifre statistiche.

La legge francese adunque, ch'ebbe impero nel Napoletano per sei anni, in ordine alla sola tassa del registro, con tutti i dritti gradualmente di successioni, non valse a dare, in media, al tesoro che annui ducati 750,000, pari a lire 3,187,500.

Preso a raffronto un sessennio qualunque dal 1820 in poi (e tenuto conto del divario delle popolazioni dal 1818 ad oggi, e del supero sull'introito di ducati 1,150,000, che andava diviso fra gli agenti dell'amministrazione), si ha in risultanza media un introito annuo di poco meno di mezzo milione di ducati, pari a lire 2,125,000.

La differenza quindi fra i due introiti è di un terzo; ma questo terzo sparisce quando alla cifra di mezzo milione si aggiunge l'introito dei diritti ipotecari, che, per l'articolo 103 della proposta legge, andrebbero soppressi, e quando si aggiunge l'introito dei diritti di registro per gli atti di procedura, che del pari vorrebbero sopprimere.

Se dunque i risultamenti fra una legge altamente fiscale e della quale un terzo delle popolazioni italiane ha fatto triste esperimento, ed una legge mite e benigna, senza fiscalismo odioso, sono gli stessi, o quasi gli stessi, qual pro della legge proposta?

Ma v'ha di più. Tenuto conto degli enunciati raffronti statistici, si rileva che, in media ragione, il numero degli atti del primo sessennio, al numero degli atti di uno dei successivi sessenni (e questi fra loro compensativamente calcolati), sta come 1 a 42.

Che se poi vuolsi il rapporto fra le due tasse per l'identico atto, è come 1 a 8, a 10, a 14, a 20, ecc., secondo le diverse categorie dei contratti.

Ora, se nel rapporto del numero generico degli atti s'introita per 1 la somma che s'introita per 42, e nel rapporto di tassa sopra atti identici s'introita per 1 la somma che si introita per 8, 10, 14, 20, al tesoro torna lo stesso in quanto a somma, ma è di suo scapito e danno in quanto alle cose estrinseche, perocchè con 42 o 20 atti diversi si vende carta di bollo in maggiore quantità, si esige di più pe' repertorii, si esige di più sulle tasse d'archivio, e così via dicendo.

Dunque, se l'erario in quanto a tassa sul registro non perde, è senza scopo la legge proposta; e se quindi perde nell'esazione delle altre tasse, la legge è dannosa.

E tutto ciò nel rapporto della finanza e nell'interesse della finanza; ma, considerata la legge nel rapporto dei cittadini,

si ha che una tassa di somma determinata a peso di un solo può essere enorme, ma suddivisa in 42 o 20 può essere tollerabile. Qual pro dunque da una legge che non aumenta gli introiti e che opprime i cittadini?

Con ciò non intendo di mettere assolutamente in predicato la legge napoletana: essa ha pur dei difetti che dovrebbero eliminare; legge che meriterebbe di esser migliorata; ma sempre progredendo in meglio, e non mai correndo a regresso.

D'onde parmi possa conchiudersi che la legge proposta è del tutto antifinanziaria.

La legge proposta colpisce la proprietà immobiliare di tasse ben gravi. E pure dalle considerazioni generali che precedono il progetto di legge, nelle quali è scritto: « che la ragion della tassa debba essere moderata in un paese come l'Italia, assai più agricola che commerciale, » avremmo potuto attendere più mite sistema.

Se l'Italia è più agricola che industriale, più agricola che manifatturiera, principale scopo del Governo e della Legislatura sarebbe quello di promuovere lo sviluppo del credito fondiario, e di rendere facile la permutazione degli immobili, non altrimenti di quel che nell'attuale stato di civiltà avviene per le permutazioni mobiliari, che tendono a stabilire il libero cambio.

La legge proposta, a mio modo di vedere, non fa altro che rendere difficili le permutazioni immobiliari, non fa altro che depreziare intrinsecamente la proprietà stessa; non è altro che una indiretta istituzione di *manomorta*.

La dimostrazione di questi assunti è facile, ed eccola.

Il depreziamento della proprietà immobiliare permutabile deriva dalle tasse e pesi intrinseci che ne diminuiscono il valore. La proprietà immobiliare è gravata in tutta Italia da imposte che si dicono prediali, ed in Italia le provincie più gravate sono le lombarde e le napoletane. Io prendo per punto di partenza, nei miei raffronti, la condizione dell'imposta napoletana, perchè è quella che meglio conosco, per dimostrare di quanto torni depreziata la proprietà.

Nel Napoletano il contributo fondiario ricade tra il 23 o 24 per cento di rendita (compresi i grani ed i centesimi addizionali, ed io li comprendo, perchè affettano la proprietà, comunque l'introito non sia devoluto alla finanza). Pe' predii urbani di Napoli evvi poi una sopratassa del 6 per 0/0, di guisa che il peso fondiario pe' predii urbani in Napoli si ragguaglia tra il 29 e 30 per 0/0 della rendita.

In ogni permutazione o trasferimento d'immobili, la nuova tassa impone dal 4 al 10 per 0/0, ed aggiunto in minimi termini almeno l'uno per cento a titolo di spese esterne del contratto, come onorari notarili, carta di bollo, repertorii, dritti di archivio, e via dicendo, deve aggiungersi alla tassa fondiaria l'altra di registro che è del 5 all'11 per 0/0, secondo le diverse categorie dei contratti.

E non parliamo, si badi, di dritti di trascrizione soppressi per l'articolo 103, nè di compenso di avvocato, nè di altri accessori.

Or bene, a questa base, vendendosi in Napoli un predio urbano, si ha un depreziamento non minore del terzo del valore, ed in alcuni casi di donazione il depreziamento eccederebbe il 40 per 0/0.

Il fisco, sulla speranza di maggiori introiti, suppone e considera la molteplicità delle permutazioni, e ciò è naturale!... Ma che dirassi, quando si comprenderà che nelle compravendite si rimane spogliato dal valore della proprietà nel giro di dodici a tredici permutazioni, e nelle donazioni potrà rimanere spoglio dopo sei o sette permutazioni?